

**AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA****U.O.C. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it

Ai Responsabili di Dipartimento / Area / Distretto / Presidio
e p.c. Al Direttore Amministrativo Aziendale
Al Direttore Sanitario Aziendale

OGGETTO: Permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 e smi per assistenza a persona in situazione di disabilità grave – Informativa su novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022. Procedura per la presentazione/integrazione della richiesta e relativa modulistica.

L'art. 33, comma 3, L. 104/1992 e smi, al fine di garantire ai familiari di soggetti disabili gravi la possibilità di rispondere alle necessità di assistenza, riconosce loro il diritto alla fruizione di tre giorni mensili di permesso retribuito.

Detta norma, più volte oggetto di modifiche per opera di diversi provvedimenti legislativi, è stata di recente novellata dall'art. 3, comma 1, lett. b), punto 2), del D.Lgs. 30/06/2022, n. 105, in vigore dal 13/08/2022, che ha apportato le seguenti sostanziali modifiche:

- ha introdotto, in luogo del principio del *"referente unico dell'assistenza"*, la **possibilità di riconoscere a più di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, il diritto di fruire alternativamente dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere la stessa persona disabile grave** (in precedenza tale possibilità era negata, escluso il caso dei genitori per l'assistenza del figlio disabile);
- ha previsto la **possibilità di frazionare il godimento dei permessi in via alternativa tra i soggetti aventi diritto contemplati dalla norma, nel limite dei tre giorni mensili totali fruibili**;
- ha formalmente aggiunto, quali soggetti legittimati alla fruizione dei permessi retribuiti, la *"parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso"* di cui all'art. 1, co. 20, L. n. 76/2016, nonché il *"convivente di fatto"* di cui all'art. 1, co. 36, L. n. 76/2016, equiparandoli al coniuge della persona disabile da assistere.

L'art. 52, comma 1, CCNL comparto Sanità del 02/11/2022, inoltre, ha reintrodotto la **possibilità di fruizione ad ore dei tre giorni di permesso retribuito, per un totale di 18 ore mensili**. Detta facoltà di frazionamento in ore dei permessi non compete al personale dirigente, per l'assenza di previsioni in tal senso nei vigenti contratti collettivi di riferimento.

Oltre alle novità introdotte dalle norme sopra richiamate, con la presente nota si forniscono indicazioni operative in ordine alla procedura da seguire per la concessione e fruizione dei permessi retribuiti di cui all'oggetto, nonché informazioni di base inerenti alla disciplina dell'istituto in argomento.

1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Si fornisce un quadro riepilogativo dei soggetti aventi diritto alla fruizione dei permessi di cui si tratta:

- il **dipendente con disabilità grave** (legittimato a godere dei benefici per la cura di se stesso);
- il **coniuge**, a cui sono equiparati la **parte di un'unione civile** e il **convivente di fatto**, del disabile da assistere;
- i **genitori**, anche adottivi o affidatari, del disabile da assistere, nonché i **parenti o affini entro il 2° grado**;
- i **parenti o affini di terzo grado** del disabile da assistere, ma solo qualora i genitori, il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, siano mancanti, deceduti, abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti.



1.1 NOZIONE DI "PATOLOGIE INVALIDANTI"

Relativamente alla nozione di "patologie invalidanti" dei soggetti aventi diritto in via prioritaria, sopra individuati, occorre fare riferimento alle patologie indicate nell'art. 2, comma 1, lett. d), Decreto interministeriale n. 278/2000.

In tale circostanza, il dipendente interessato a fruire dei permessi in argomento dovrà produrre, in allegato alla richiesta, la documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle patologie invalidanti di cui sono affetti i genitori, il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, rilasciata dal medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

2. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE E FRUIZIONE DEI BENEFICI

I presupposti che devono sussistere per la concessione e fruizione dei permessi in argomento sono:

- **riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità del soggetto da assistere**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992, da parte della competente Commissione medica integrata Asl/Inps (tale condizione dovrà essere comprovata mediante produzione, in allegato alla richiesta, di copia del verbale di riconoscimento della situazione di handicap grave rilasciato dalla predetta commissione medica; per la sindrome di Down potrà essere allegato il certificato del medico di base corredato dal cariotipo);
- **assenza di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere presso strutture pubbliche o private** che forniscono assistenza sanitaria continuativa per le 24 ore (tale condizione dovrà essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000 e smi).

2.1 RIVEDIBILITA' DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE

In relazione alla condizione di disabilità grave del soggetto da assistere, il verbale di accertamento di tale situazione può riportare una data di rivedibilità. In tal caso, **il beneficiario potrà comunque continuare a fruire dei permessi in argomento anche dopo la data di scadenza del verbale rivedibile e sino a quella di definizione del nuovo verbale**.

Qualora, in esito alla visita di revisione, non dovesse risultare confermato il grave stato di disabilità, il beneficio concesso dovrà ritenersi revocato a decorrere dalla data di definizione del nuovo verbale e i giorni di assenza dal servizio, eventualmente fruiti a tale titolo, dovranno essere giustificati utilizzando altri istituti (es. ferie).

Il dipendente interessato dovrà trasmettere tempestivamente alla U.O.C. Gestione Giuridica ed Economica del Personale, a mezzo PEC aziendale (amministrazione@pec.ausl.latina.it), o mediante consegna a mano, copia del verbale del nuovo esito della visita di rivedibilità, a prescindere dalla conferma o meno della condizione di disabilità in situazione di gravità del soggetto interessato.

3. ASSISTENZA A PIU' FAMILIARI DISABILI GRAVI

Il dipendente può prestare assistenza nei confronti di più familiari con disabilità grave che siano il coniuge, o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, o parenti o affini entro il primo grado o entro il secondo grado, ma tale facoltà è riconosciuta solo qualora i genitori o il coniuge (o parte dell'unione civile o convivente di fatto) del disabile siano mancanti, deceduti, abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti.

In tale ultima ipotesi, il dipendente interessato a fruire dei permessi in argomento dovrà produrre, in allegato alla richiesta, la documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle patologie invalidanti di cui sono affetti i soggetti aventi diritto in via prioritaria, sopra individuati.

4. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E FRUIZIONE DEI BENEFICI

I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 e s.m.i. per l'assistenza a familiari in situazione di disabilità grave, o per se stessi, possono essere fruiti, su richiesta del dipendente interessato qualora, all'esito dell'istruttoria svolta da questa struttura, sussistano tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia.



4.1 RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

I dipendenti dell'Azienda U.S.L. di Latina che intendono beneficiare dei permessi retribuiti in argomento sono tenuti a trasmettere alla U.O.C. Gestione Giuridica ed Economica del Personale e, per conoscenza, alla Struttura di appartenenza, via PEC aziendale (amministrazione@pec.asl.latina.it), o mediante consegna a mano, apposita **richiesta di concessione dei benefici**, utilizzando la seguente **modulistica**, aggiornata e resa disponibile sul sito www.asl.latina.it nella sezione "Operatori Sanità" – "Modulistica Stato Giuridico Dipendenti" – "Modulistica Legge 104/92":

- **Mod. 104/92 A** - Richiesta di concessione dei benefici di cui alla L. 104/92 e smi - per parenti o affini di 1°, 2° e 3° grado;
- **Mod. 104/92 A/bis** - Richiesta di concessione benefici di cui alla L. 104/92 e smi – per se stessi.

La richiesta per l'assistenza a familiari disabili (Mod. 104/92 A) dovrà essere **corredata da uno dei seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva** ex DPR 445/2000, da utilizzare in base alla diversa condizione che ricorre:

- **Mod. 104/92 B** - Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 – per parenti o affini di 1° e 2° grado;
- **Mod. 104/92 B/bis** - Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 – per parenti o affini di 1° e 2° grado (in caso di richiesta del secondo beneficio per l'assistenza ad ulteriore familiare disabile);
- **Mod. 104/92 C** - Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 – per parenti o affini di 3° grado.

Per ciascun familiare da assistere occorre presentare singola richiesta di concessione dei benefici.

4.2 RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI BENEFICI

Qualora sussistano tutti i requisiti prescritti per la concessione dei benefici di che trattasi, questa U.O.C., oltre all'adozione del formale provvedimento autorizzatorio, abilita il dipendente interessato sulla piattaforma NoiPA in modo che possa fruirne previa presentazione di **richiesta di permesso, approvata dal proprio Responsabile di struttura, mediante utilizzo del sistema self service, selezionando i codici oggetto di abilitazione.**

Codice Causale	Descrizione
D104041G	Permesso L. 104/92 - a giorni (3 giorni mensili) - per assistenza a familiari disabili
DPER391G	Permesso L. 104/92 - a giorni (3 giorni mensili) - per se stessi
D104031H	Permesso L. 104/92 - ad ore (18 ore mensili) - per assistenza a familiari disabili e per se stessi - solo personale del comparto (1)

(1) Qualora il codice non sia presente nel menù a tendina del sistema self service NoiPA, il dipendente dovrà farlo presente via e-mail al competente Ufficio Presenze Centrale all'indirizzo: ufficiopresenze centrale@asl.latina.it.

La scelta sulla modalità di fruizione dei permessi (a giorni o ad ore) dovrà essere espressa dal dipendente mediante selezione del relativo codice sul sistema self service NoiPA e non potrà subire variazioni nel corso del mese.

Il dipendente con disabilità grave, in alternativa ai suddetti permessi mensili, può fruire di 2 ore giornaliere di permesso per se stesso, per ogni giorno lavorativo del mese, utilizzando l'apposito modello cartaceo di richiesta (Mod. 104/92 E/4), reperibile dal sito internet aziendale, da trasmettere, previa autorizzazione per presa visione del proprio Responsabile di struttura, al competente ufficio presenze per la registrazione delle assenze sul cartellino. Tale richiesta decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa e avrà validità sino a diversa comunicazione.

Solo in caso di malfunzionamento del sistema self service NoiPA o per causa di forza maggiore, il dipendente potrà fruire dei benefici mediante utilizzo, in base alla tipologia di richiesta da presentare, degli appositi modelli cartacei (Mod. 104/92 E/1 - Mod. 104/92 E/2 - Mod. 104/92 E/3 - Mod. 104/92 E/5 - Mod. 104/92 E/6), reperibili dal sito internet aziendale, da trasmettere, previa autorizzazione per presa visione del proprio Responsabile di struttura, al competente ufficio presenze per la registrazione dell'assenza sul cartellino.

Si rammenta, inoltre, l'importanza di comunicare al proprio Responsabile di struttura le assenze dal servizio a titolo di permessi ex L. 104/92, con congruo anticipo e possibilmente con riferimento all'intero arco temporale del mese, salvo dimostrate situazioni di urgenza, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa.



5. RINUNCIA / INTERRUZIONE ALLA FRUIZIONE DEI BENEFICI

I dipendenti che intendono comunicare la rinuncia o l'interruzione alla fruizione dei benefici già richiesti sono tenuti a presentare tempestivamente il seguente modello, reperibile dal sito internet aziendale:

- **Mod. 104/92 D** - Rinuncia/interruzione alla fruizione dei benefici di cui alla L. 104/1992 e smi.

6. INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI GIÀ PRESENTATA

I dipendenti già autorizzati a fruire dei permessi, in presenza di altri familiari beneficiari degli stessi, sono tenuti quanto prima ad integrare la richiesta prodotta con presentazione del seguente modello, reperibile dal sito internet aziendale, predisposto alla luce delle novità introdotte dalla riforma dell'art. 33, L. 104/92 operata dal citato D.Lgs. 105/2022:

- **Mod. 104/92 F** - Integrazione della richiesta di concessione dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 e smi.

7. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il diritto alla fruizione dei permessi in argomento riconosciuti ai dipendenti aventi titolo, autorizzati sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di concessione dei benefici, può essere **soggetto a verifiche**, anche a campione, presso le Autorità competenti, da parte dell'Azienda U.S.L. di Latina.

Al riguardo, si evidenzia che il dipendente autorizzato alla fruizione dei permessi mensili retribuiti:

- è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla U.O.C. Gestione Giuridica ed Economica del Personale, ogni variazione in ordine agli stati e alle dichiarazioni fornite all'atto della richiesta dei benefici e, in particolare:
 - il decesso dell'assistito;
 - l'esito della visita di rivedibilità da parte della competente Commissione medica ASL/INPS, qualora non venisse confermata la condizione di disabilità in situazione di gravità del soggetto interessato;
 - il ricovero a tempo pieno dell'assistito presso strutture pubbliche o private a carattere sanitario;
 - il subentro di ulteriori soggetti aventi diritto beneficiari dei permessi di che trattasi;
- decade immediatamente dal diritto alla fruizione dei benefici qualora l'Azienda U.S.L. di Latina, a seguito di verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi di che trattasi;
- qualora abbia fruito in maniera illegittima dei benefici in argomento, potrà incorrere, in base alla gravità dei fatti eventualmente riscontrati, in responsabilità disciplinare, amministrativa e anche penale (es. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, ecc.).

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle precedenti direttive fornite con nota prot. 5528 del 13/02/2012 e nota prot. 4951 del 11/02/2014, nonché alle disposizioni e circolari in tema di fruizione dei benefici di cui alla L. 104/1992 e smi.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota al personale in servizio presso le strutture di afferenza, tenendo conto che la stessa sarà comunque pubblicata sul sito internet aziendale insieme alla modulistica.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
U.O.C. Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Dr. Giovanni Bernardi

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Luca Annibali